SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 5 MAGGIO 1983 [1]

Amministrazione delle imposte contro Guy Soler (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation di Parigi)

«Vino nuovo ancora in fermentazione — definizione»

Causa 80/82

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Vino separato dalle fecce — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 816/70, allegato II, punto 8, sostituito dal regolamento n. 337/79, allegato II, punto 9)

Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla percentuale media di fecce rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II, punto 8, relativo all'organizzazione comune del mercato viti-vinicolo. Spetta al giudice nazionale valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.

Nel procedimento 80/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE, parte civile,

e

GUY SOLER

1 — Lingua processuale: il francese.

domanda vertente sull'interpretazione della nozione di «vino nuovo ancora in fermentazione» di cui all'allegato II del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta

1. L'imputato nella causa principale è accusato di detenzione a scopo di vendita, sotto il nome di vino, di un prodotto non conforme alla definizione legale di questa bevande. Questo reato è contemplato dall'art. 4 della legge francese 1° agosto 1905 sulla repressione delle frodi nella vendita delle merci e delle sofisticazioni dei generi alimentari e dei prodotti agricoli.

Secondo il pubblico ministero, che ha promosso l'azione penale, questo vino presentava le caratteristiche di un «vino nuovo ancora in fermentazione» e non era, come tale, atto al consumo.

2. La nozione di «vino nuovo ancora in fermentazione» è definita nell'allegato II del regolamento del Consiglio n. 816/70, dove si dice che trattasi di vino «la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce» (v. anche punto 9 dell'allegato II del regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, GU L 54, pag. 1). La suddetta definizione è ribadita dall'art. 2, n. 2 del decreto della Repubblica francese 21 aprile 1972, n. 72-309.

A norma dell'art. 27, n. 2, del regolamento n. 816/70 (art. 48, n. 2, del rego-

lamento n. 337/79), il «vino nuovo ancora in fermentazione» non è incluso alla stregua dei prodotti compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, tra quelli che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

3. Di conseguenza veniva disposta una perizia giudiziaria, la quale stabiliva che il vino era stato separato dalle fecce «poiché la percentuale riscontrata è assolutamente normale . . .». In base a queste conclusioni, il tribunale penale assolveva l'imputato e respingeva le istanze delle parti civili, la Federazione nazionale di produttori di vini da tavola nonché l'Amministrazione delle imposte per quanto riguardava le infrazioni di natura fiscale.

La Corte di Montpellier, dinanzi alla quale le parti civili proponevano appello, confermava la suddetta sentenza motivando che la percentuale di fecce — compresa tra lo 0,35 e lo 0,40 % è, secondo i periti, insignificante e di conseguenza il vino in questione può essere considerato come separato dalle fecce.

4. La Corte di cassazione di Francia, dinanzi alla quale è stata impugnata la suddetta sentenza, ha constatato che:

«A norma dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 816/70, allegato II, punto 8, e n. 337/79, allegato II, punto 9, è definito come «vino nuovo ancora in fermentazione», il vino «la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce»; per quanto riguarda tali norme, occorre, in forza dell'art. 177 del Trattato di Roma, domandare alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in via pregiudiziale, se il giudice nazionale sia autorizzato a considerare separato dalle fecce un vino che ne contiene una percentuale compresa tra lo 0,35 e lo 0,40 %, basandosi sul fatto che, secondo i periti, tale percentuale è insignificante».

Con sentenza 4 gennaio 1982, essa ha sospeso il procedimento, chiedendo alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla questione suesposta.

5. La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 1° marzo 1982.

Conformemente all'art. 20 dello Statuto della Corte, hanno depositato osservazioni scritte il sig. Soler, imputato nella causa principale, con l'avv. Jean Imbach, del foro di Strasburgo, il Governo francese, rappresentato dal sig. Jean-Claude Prevel, Segretario generale del comitato interministeriale per le questioni di collaborazione economica europea, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consulente giuridico.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'Avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 2 febbraio 1983, emessa in forza dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Terza Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla corte

A — L'imputato nella causa principale *Soler*, osserva che qualsiasi vino da tavola atto al consumo può subire una nuova fermentazione che può implicare un deposito di fecce fini in fondo alle vasche. La definizione di cui al regolamento

n. 816/70 non parla di rifermentazione fortuita del vino e non esclude quindi l'eventualità che possano ancora formarsi fecce fini.

La separazione delle fecce dal vino si effettua col travaso, il quale mira a separare il vino chiarificato dalle fecce che si trovano in fondo al recipiente. L'interpretazione dell'amministrazione, invece, equivale a dire che, qualora si verifichi una seppur minima rifermentazione imprevista dopo che il vino è stato separato dalle fecce, il prodotto, che era vino, perde questa qualità per ridiventare un «vino nuovo in fermentazione». Si tratta allora di un vino che, come tale, non è più atto al consumo, e che non può circolare né costituire oggetto di scambi intracomunitari.

Di conseguenza, spetta ai periti enologici del paese d'origine pronunziarsi sulla rilevanza della percentuale di fecce riscontrata.

Ciò è stato confermato da una sentenza della Corte di cassazione di Francia dell'11 gennaio 1982, secondo cui spetta al giudice del merito determinare definitivamente e sulla base delle relazioni dei periti, se un prodotto ricada sotto la definizione comunitaria.

Di conseguenza, l'imputato propone alla Corte di risolvere la questione sollevata come segue:

«Per separazione del vino dalle fecce, bisogna intendere l'operazione di travaso, che si effettua solo al termine della fermentazione; a partire da quel momento, il prodotto si può qualificare vino.

Le fecce fini che possono formarsi a seguito di una fermentazione, non possono compromettere in alcun modo la qualifica del prodotto, indipendentemente dalla rilevanza della percentuale di fecce fini successivamente riscontrabili.

Non spetta al giudice comunitario pronunziarsi sull'entità della percentuale di fecce fini, dichiarata oltretutto insignificante dal perito, poiché questa può essere presa in considerazione solo per stabilire se vi sia stata separazione del vino dalle fecce dopo la fermentazione, o se invece questa separazione mediante travaso non sia ancora avvenuta, nel qual caso il prodotto può solo fruire della definizione di cui all'allegato II, punto 8».

B — Il *Governo francese* osserva anzitutto che un direttore regionale del «Comptoir Agricole Français» (di cui il Soler è direttore) ha dichiarato che 1 545 ettolitri di vino rosso sono stati spediti, via mare, dalla Corsica a Sète, per liberare le cantine di vinificazione del «Comptoir Agricole Français» di Borgho e consentirgli quindi di continuare ad acquistare le uve della vendemmia in corso. Egli ha ammesso che, all'arrivo a Sète, due vasche della nave su cinque erano in fermentazione.

Per quanto riguarda la perizia d'ufficio, questa conclude che il vino aveva subito una fermentazione alcolica parziale, ma era separato dalle fecce. Secondo questa perizia, i campioni analizzati contenevano alcool in potenza, rispettivamente di 3°73 e 3°75; ora gli enologi considerando che un vino non ha terminato la fermentazione finché non rivela una percentuale di alcool in potenza inferiore a 0,5 gradi. Nel dichiarare che il vino aveva subito una fermentazione alcolica parziale, i periti stessi hanno quindi ammesso che la fermentazione del vino non era terminata.

Il Governo francese vuole quindi ricordare che, secondo la sua definizione, il «vino nuovo ancora in fermentazione» presenta due caratteristiche congiunte:

— il prodotto non ha terminato la fermentazione alcolica,

— esso non è ancora separato dalle fecce.

Questa definizione, secondo il Governo francese, è sufficientemente chiara per ostare necessariamente a che un vino, il quale all'atto del controllo è in stato di fermentazione e contiene lo 0,35 % di fecce, possa essere incluso nella categoria dei vini da tavola.

C — La *Commissione* osserva al riguardo che il prodotto può essere colpito dal divieto di offerta o consegna per il consumo umano diretto all'interno della Comunità solo se le due condizioni stabilite nella definizione coesistono. Secondo la Commissione, la Corte di cassazione ha ritenuto assodata la prima condizione — ossia il fatto che il vino fosse ancora in fermentazione. L'unico problema consiste quindi nello stabilire se anche la seconda condizione, relativa alla separazione del vino dalle fecce, fosse soddisfatta.

Per quanto riguarda la seconda condizione, è escluso che la separazione del vino dalle fecce possa essere totale. La decantazione di una bottiglia di vino vecchio ne costituisce la perfetta dimostrazione. L'entità «insignificante» della percentuale di fecce può quindi essere considerata un criterio sufficiente per ammettere che la separazione è avvenuta.

Per determinare «l'irrilevanza» o meno della suddetta percentuale è tuttavia opportuno determinare l'entità della percentuale di fecce normalmente rilevabile in un vino che non è ancora stato separato dalle stesse. L'unico metodo che si può usare a tal fine è il raffronto tra la quantità di feccia (0,35-0,40 %) rilevata nella fattispecie e quella rilevata all'atto del travaso. Il vino che non è ancora stato travasato va considerato come non separato dalle fecce.

La Commissione cita una relazione del prof. Cantarelli dalla quale si desume che un vino non travasato può contenere una percentuale di fecce che varia tra lo 0,5 ed il 6 %, con una media del 4 %. Questo notevole scarto dipende essenzialmente da fattori biologici quali la varietà, lo stato di maturazione o il clima.

Nella fattispecie, la percentuale di fecce dello 0,35-0,40 % è inferiore allo 0,5 % minimo di feccia liquida che si ottiene al primo travaso, il che giustifica il giudizio dato dai periti, di percentuale «insignificante».

Anche se la percentuale dello 0,35-0,40 % fosse espressa in fecce secche (e non liquide), la percentuale in feccia liquida passerebbe allo 0,70-0,80 %, il che è sempre ampiamente inferiore alla percentuale media del 4 %.

Inoltre, i vini in questione erano ancora giovani e, tenuto conto delle particelle in sospensione che contenevano, potevano quindi dar luogo ad una nuova formazione di fecce in caso di ripresa della fermentazione alcolica. Una fermentazione parziale è stata effettivamente riscontrata all'atto della consegna della merce, dopo il trasbordo successivo al trasporto via mare. I periti hanno inoltre ammesso la possibilità che i vini non fossero ancora in fermentazione al momento della partenza dal porto d'imbarco.

In conclusione, la Commissione sostiene che spetta al giudice del merito valutare, nei singoli casi, se la separazione delle fecce sia effettivamente avvenuta nel debito modo. Al riguardo, basandosi su perizie, egli può ricavare tale giudizio da un complesso di presunzioni connesse

alle circostanze della fattispecie, in particolare alla sussistenza di un primo travaso, ed alle percentuale di fecce rilevata nel vino, rispetto a quella che lo stesso vino potrebbe contenere, tenuto conto della sua origine, prima della separazione dalle fecce.

In mancanza di quest'ultimo dato, e tenuto conto di una media del 4 %, una percentuale dello 0,36-0,40 % rilevata da un perito, costituisce, in ragione della sua irrilevanza, una presunzione sulla quale il giudice del merito può ragionevolmente basarsi per ritenere che il vino è stato separato dalle fecce.

La Commissione propone quindi alla Corte di risolvere la questione sollevata nel modo seguente:

«Un vino che contiene una percentuale di fecce compresa tra lo 0,35 e lo 0,40 %, può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II, punto 8 (regolamento n. 337, allegato II, punto 9) relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La considerazione opposta è ammissibile solo qualora sia dimostrato che tale percentuale corrisponde a quella che si trovava inizialmente nel vino in questione».

III — Le risposte ai quesiti della Corte

A — Nel rispondere ai quesiti proposti dalla Corte, il Governo francese ha dichiarato che, mentre il travaso non consente la completa separazione del vino dalle fecce, la filtrazione o centrifugazione consente una separazione quasi totale dalle suddette. Al riguardo occorre tener conto delle esigenze dei consumatori che pretendono un vino completamente limpido. Dopo un primo travaso, rimane una quantità di fecce di vino variante dall'1 al 3 % (rispetto ad una percentuale del 2-4 % anteriormente al primo travaso e dell'1-2 % dopo i travasi successivi).

D'altra parte, la percentuale di fecce nel vino non può essere espressa in valore costante, in quanto il volume delle fecce varia in funzione dei vari elementi ambientali.

B — Nel rispondere ai quesiti proposti dalla Corte, la Commissione osserva tra l'altro che:

— la fermentazione alcolica principale, che trasforma il mosto di uve in vino, provoca un notevole deposito di fecce;

— non è escluso che una fermentazione del «vino da tavola» possa verificarsi qualora questo contenga dello zucchero, e in tal caso, essa si associa sempre alla formazione di fecce;

— anche in assenza di fermentazione, nel vino da tavola può ancora verificarsi formazione di fecce;

— i regolamenti comunitari prescrivono la condizione della separazione del vino dalle fecce, poiché una fermentazione del vino da tavola non si può mai escludere e, in mancanza della suddetta condizione, non è possibile distinguere il «vino nuovo in fermentazione» dal «vino da tavola»;

— la constatazione da parte del giudice nazionale, nei singoli casi, di una fermentazione parziale in un vino che può essere offerto per il consumo umano non è, di per sé, tale da consentirgli di concludere che il vino in questione «non è stato separato dalle fecce»;

— esistono tre metodi per determinare la quantità di fecce nel vino, e ciascuno dà risultati diversi.

IV — La fase orale

All'udienza del 25 marzo 1983, il sig. Soler, imputato nella causa principale, con l'avv. Jean Imbach, del foro di Strasburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. C. Séché, in qualità di agente, assistito dal sig. Chiappone, in qualità di perito, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 aprile 1983.

In diritto

1 Con sentenza 4 gennaio 1982, pervenuta alla Corte il 1° marzo 1982, la Corte di cassazione di Francia ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della nozione di «vino nuovo ancora in fermentazione» come definita nell'allegato II, punto 8, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1), nel frattempo sostituito dall'allegato II, punto 9, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979 n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale per detenzione a scopo di vendita, sotto il nome di vino, di un prodotto che possedeva le caratteristiche di un «vino nuovo ancora in fermentazione». Ora, il «vino nuovo ancora in fermentazione» non è incluso, ai sensi dell'art. 27, n. 2, del regolamento n. 816/70 (sostituito dall'art. 48, n. 2, del regolamento n. 337/79), tra i prodotti che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

3 Tanto ai sensi del regolamento del Consiglio n. 816/70 quanto ai sensi del regolamento n. 337/79, un «vino nuovo ancora in fermentazione» è un vino «la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce». Secondo la Corte di Cassazione, l'unico problema è se nella fattispecie il vino potesse considerarsi «separato dalle fecce».

4 Appunto allo scopo di ottenere un'interpretazione dei termini di questa definizione la Corte di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale intesa a stabilire «se il giudice nazionale sia autorizzato a considerare separato dalle fecce il vino che ne contenga una percentuale compresa tra lo 0,35 e lo 0,40 %, basandosi sul fatto che, secondo i periti, una siffatta percentuale è trascurabile».

5 La questione mira sostanzialmente a stabilire se il vino che contenga una percentuale di fecce trascurabile possa essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II, punto 8 (sostituito dal regolamento n. 337/79, allegato II, punto 9) relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

6 Dalle osservazioni presentate alla Corte dal Governo francese, dalla Commissione e dall'imputato nella causa principale, si desume che la quantità di fecce che rimane nel vino dopo la «separazione» dipende da vari fattori e non può essere determinata astrattamente. Così la percentuale di fecce che rimane, varia tanto a seconda del metodo usato per la separazione (travaso, centrifugazione o filtrazione) quanto a seconda del clima, della varietà o dello stato di maturazione dell'uva. Del pari, la percentuale di fecce può essere espressa in fecce liquide o secche. La percentuale dello 0,35-0,40 % menzionata dalla Corte di Cassazione va quindi considerata diversamente a seconda che si riferisca a fecce liquide o a fecce secche.

7 Nonostante le difficoltà che possono sussistere nel valutare la percentuale precisa delle fecce residue dopo la separazione del vino dalle stesse, è tuttavia assodato che questa separazione non può mai essere totale. Cio' è dimostrato tra l'altro dal fatto che in qualsiasi momento può verificarsi una nuova formazione di fecce anche in un vino atto al consumo. Questa decantazione si verifica a causa di una nuova fermentazione del vino, o anche in assenza di fermentazione.

8 Inoltre, i risultati di una ricerca scientifica citata dalla Commissione dimostrano che la percentuale di fecce menzionata dalla Corte di Cassazione nella fattispecie è ampiamente inferiore alla percentuale media di fecce ottenute al

primo travaso, nonché inferiore o pressoché uguale (a seconda che essa si riferisca a fecce liquide oppure secche) al minimo ottenuto al primo travaso.

9 Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dalla Corte di cassazione nel senso che il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla percentuale media di fecce rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II, punto 8 (sostituito dal regolamento n. 337/79, allegato II, punto 9), relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione e dal Governo della Repubblica francese che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione di Francia con sentenza 4 gennaio 1982, dichiara:

Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla percentuale media di fecce rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II, punto 8 (sostituito dal regolamento n. 337/79, allegato II, punto 9),

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 maggio 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione
U. Everling

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 21 APRILE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. La questione pregiudiziale

In questo procedimento, la Corte di cassazione di Francia ha proposto la seguente questione pregiudiziale:

«Se il Giudice nazionale sia autorizzato a considerare separato dalle fecce il vino che ne contenga una percentuale compresa tra lo 0,35 e lo 0,40 %, basandosi sul fatto che, secondo i periti tale percentuale è trascurabile».

2. Il diritto comunitario pertinente in materia e lo svolgimento del procedimento nazionale

La questione sorge dal fatto che il Soler deteneva, a scopo di vendita, del vino che il competente ufficio di controllo francese non riteneva atto al consumo in quanto andava considerato non già vino da tavola, bensì «vino nuovo». Il regola-

1 — Traduzione dall'olandese.